



CIRCOLARE N. 14

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

UFFICIO I

Allegati: 2

Alle Amministrazioni centrali
dello Stato

A tutte le Amministrazioni
autonome

Agli Uffici centrali del
Bilancio presso i Ministeri

e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri

Alla Corte dei conti

Alle Ragionerie territoriali
dello Stato

All'Istituto nazionale di
statistica

OGGETTO: Assestamento del bilancio di previsione e Budget rivisto per l'anno finanziario 2021.

1. Premessa

Il disegno di legge di assestamento, come è noto, ha natura di legge formale e, in relazione a ciò, aggiorna il quadro delle previsioni per l'anno in corso senza contenere disposizioni innovative della legislazione vigente, né rifinanziamenti di autorizzazioni di spesa disposte da norme preesistenti senza le necessarie compensazioni.

Con il disegno di legge di assestamento possono, pertanto, proporsi solo eventuali modifiche alla Parte II – Sezione II dell'articolato della legge di bilancio 2021 (Approvazione degli stati di previsione), relativa agli articoli 2 e seguenti, limitatamente alla sistemazione di aspetti concernenti il contenuto formale delle norme stesse.

Anche per quest'anno il provvedimento di assestamento della legge di bilancio verrà predisposto in un contesto di finanza pubblica influenzato negativamente dal perdurare dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus COVID-19. Il Governo è stato chiamato ad adottare vari provvedimenti d'urgenza

che hanno prodotto rilevanti effetti finanziari sul bilancio al fine di fronteggiare la crisi economica prodottasi per effetto delle misure di contrasto alla diffusione dei contagi. Da ultimo, nel corso del 2021, occorre ricordare in particolare il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.” (cosiddetto “decreto Sostegno”).

Pertanto, nel rispetto della necessaria invarianza finanziaria prevista normativamente per il provvedimento e in considerazione di tale emergenza, si raccomanda di esercitare le facoltà previste per il provvedimento di assestamento – descritte nel prosieguo della presente circolare – limitatamente alle variazioni ritenute strettamente necessarie per la gestione ordinaria del bilancio.

A tal fine, va rimarcato come, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 196 del 2009, con il disegno di legge di assestamento possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative ad unità di voto diverse. Nell'ambito della spesa, le variazioni compensative potranno interessare anche programmi di Missioni diverse (cosiddette rimodulazioni “a carattere verticale” ai sensi della normativa contabile), restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Al riguardo giova ricordare che, ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, si è consolidata l'applicazione del nuovo concetto di impegno ad esigibilità secondo cui l'assunzione dell'impegno, cioè la sua contabilizzazione in bilancio in funzione della scadenza prevista per il pagamento dell'obbligazione, impongono alle Amministrazioni una differente impostazione, sia con riferimento alla competenza che alla cassa, relativamente alla valutazione e determinazione degli stanziamenti da iscrivere in bilancio. Secondo tale valutazione, è necessario assicurare:

- la sussistenza delle disponibilità finanziarie ai fini dell'assunzione degli impegni di spesa (secondo il nuovo concetto) sia in termini di competenza che di cassa;
- la disponibilità di cassa, in fase di previsione valutata rispetto alla prevista massa spendibile, che deve essere sempre assicurata in tutti gli anni compresi nel bilancio pluriennale.

Una adeguata programmazione finanziaria rispetto alle risorse occorrenti per la gestione, da perseguire attraverso una corretta predisposizione e aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), consente di evitare in fase di previsione l'allocazione di somme in bilancio che, a fine anno, non possano essere impegnate in base ai nuovi criteri di imputazione della spesa.

Pertanto, si raccomanda alle Amministrazioni di effettuare una puntuale ricognizione delle effettive possibilità di impegno degli stanziamenti di bilancio per il corrente anno finanziario, al fine di evitare il formarsi di economie al termine dell'esercizio stesso. In proposito si sottolinea la possibilità da parte delle Amministrazioni di valutare l'utilizzo delle forme di flessibilità attivabili con il provvedimento di assestamento del bilancio.

Si richiama, in particolare, il già citato articolo 33, comma 3, della legge n. 196 del 2009 che consente di proporre, con il disegno di legge di assestamento del bilancio, variazioni compensative tra dotazioni finanziarie anche relative ad unità di voto diverse, permettendo di utilizzare eventuali risorse

eccedenti rispetto alla possibilità di essere impegnate entro l'anno, in compensazione a favore di situazioni che presentino carenze finanziarie rispetto alle esigenze.

Il ricorso a tale facoltà risulta particolarmente utile in una fase caratterizzata dal peggioramento del quadro di finanza pubblica, per effetto dell'emergenza connessa all'epidemia COVID 19, nel quale la possibilità di utilizzare in modo efficace ed efficiente le risorse a disposizione costituisce un elemento di grande opportunità.

2. Proposte per l'Assestamento 2021

Il disegno di legge di assestamento dovrà essere presentato al Parlamento entro il prossimo 30 giugno, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 33, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Le proposte di assestamento continueranno, per il corrente esercizio, ad essere avanzate dalle Amministrazioni proponenti con le consuete modalità in funzione dei Programmi quali unità di voto parlamentare (art. 21 della citata legge n. 196), a cura del titolare del centro di responsabilità amministrativa, attraverso la scheda "proposte assestamento 2021".

Per quanto concerne i dati contabili, le schede in questione riportano le previsioni della legge di bilancio, le variazioni per atti amministrativi intervenuti al momento della produzione delle schede stesse nonché quelle da proporre con il provvedimento di assestamento ed il risultante bilancio assestato.

Ciascun centro di responsabilità amministrativa potrà formulare le "proposte di assestamento" in maniera analitica per ciascun capitolo/piano gestionale, utilizzando le funzioni già in uso sul sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria (SICOGE). Gli Uffici centrali del bilancio potranno visualizzare sul sistema NSBF le relative schede "proposte assestamento" a livello analitico per CDR e capitolo/piano gestionale con le connesse informazioni di dettaglio (missione, programma, azione, titolo, categoria, ecc.). Inoltre, sono messe a disposizione degli Uffici centrali del bilancio funzioni di "verifiche contabili" che consentono di consultare i dati in forma aggregata per missione, programma, azione, CDR, classificazione economica di ogni livello.

Le proposte delle Amministrazioni dovranno riguardare distintamente:

- a) la previsione di competenza (Cp);
- b) la previsione di cassa (Cs).

Relativamente alle entrate le Amministrazioni potranno formulare le proposte contabili attraverso il sistema SICOGE per i capitoli e gli articoli di entrata di propria competenza afferenti al solo titolo II entrate extra-tributarie. Le nuove schede relative a tale tipologia di entrate saranno lavorabili mediante le apposite funzioni del menù di SICOGE: Bilancio → Assestamento → Entrata.

2.1 Previsioni assestate di entrata

Dal lato delle entrate, le previsioni di competenza e di cassa vanno assestate tenendo conto delle previsioni delle principali variabili macroeconomiche e della più recente evoluzione del gettito di ciascuna entrata di natura tributaria o extra tributaria, in relazione alla natura del cespite. Le previsioni di cassa dovranno, in particolare, tenere conto degli eventuali scostamenti della consistenza effettiva dei residui rispetto alla consistenza presunta utilizzata in sede di formazione delle previsioni iniziali.

2.2 Previsioni assestate di spesa

Per la formazione delle previsioni assestate di spesa, in linea generale, si richiama la citata disposizione in materia di flessibilità di bilancio di cui al citato comma 3 dell'articolo 33 della legge n. 196 del 2009. Di conseguenza, il cronoprogramma dei pagamenti per l'anno 2021 dovrà essere aggiornato in relazione alle modifiche apportate, non appena il provvedimento di assestamento sarà approvato.

Come nello scorso esercizio, le proposte di rimodulazione relative in particolare ad autorizzazioni di fattore legislativo vengono esposte a parte in appositi prospetti allegati a ciascuno stato di previsione della spesa. A tal fine le proposte di rimodulazione tra fattori legislativi, che trovano compensazione all'interno di uno stesso CDR, dovranno essere formulate direttamente su SICOGE, utilizzando le apposite funzionalità.

Eventuali proposte di rimodulazione tra fattori legislativi che trovano compensazione tra CDR differenti dovranno, invece, essere formulate utilizzando i file excel, che saranno messi a disposizione per il tramite degli Uffici centrali del bilancio. I citati file sono predisposti per "Missioni", "Programmi" e "Azioni" e specificano, per ciascun capitolo/piano gestionale, l'autorizzazione legislativa di spesa per la quale potrà essere proposta la rimodulazione.

Le proposte dovranno essere trasmesse tramite il predetto file all'Ufficio centrale del bilancio per il tramite dell'Ufficio dell'Amministrazione preposto al coordinamento e alla formulazione delle proposte medesime organizzate per "Missioni" e "Programmi".

L'Ufficio centrale del bilancio provvederà a trasmettere le suddette proposte all'indirizzo di posta elettronica dedicato "rgs.rapporticonibilancisti@mef.gov.it".

Per quanto riguarda le definizioni relative a fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno, si rinvia a quanto viene esplicitato in proposito nell'art. 21 della più volte richiamata legge n. 196 del 2009.

A seguire, si evidenziano indicazioni diverse per le autorizzazioni di competenza e per le autorizzazioni di cassa.

2.2.1 Per le autorizzazioni di competenza, ciascuna Amministrazione dovrà:

(a) verificare la congruità delle previsioni per le spese di personale aventi natura obbligatoria, anche allo scopo di garantire il pieno e tempestivo versamento delle ritenute previdenziali e fiscali;

(b) verificare se gli stanziamenti dei vari programmi (in relazione all'andamento della spesa dei primi mesi dell'anno) possano essere ridotti;

(c) proporre incrementi di stanziamenti di spesa dei vari programmi solo se accompagnati da corrispondenti riduzioni di stanziamenti di altri programmi.

In particolare, poi, è da ricordare che la rimodulazione delle risorse non può prevedere l'utilizzo di stanziamenti di spese in conto capitale per finanziare spese correnti.

2.2.2 Per le autorizzazioni di cassa, si rappresenta la necessità che le Amministrazioni pongano la massima attenzione affinché l'attività propositiva sia volta a pervenire all'allineamento delle dotazioni alle effettive capacità di spesa, in coerenza con il piano finanziario dei pagamenti o cronoprogramma, da disporre in applicazione delle citate disposizioni normative in materia. Inoltre, particolare attenzione dovrà essere prestata alla gestione delle autorizzazioni di cassa in quest'anno finanziario, anche alla luce della notevole quantità di residui determinatisi nel corso del 2020.

Per quanto riguarda la valutazione della suddetta capacità di spesa, le Amministrazioni dovranno valutare ciascun impegno assunto, o che si prevede di assumere, per qualsiasi tipologia di spesa iscritta sul proprio bilancio, tenendo conto della concreta spendibilità e delle scadenze degli obblighi contrattuali sia per le somme iscritte in conto competenza sia per quelle in conto residui.

Particolare attenzione deve essere posta agli stanziamenti relativi a spese per "trasferimenti", i cui beneficiari detengono disponibilità liquide su conti di tesoreria o su contabilità speciali. Per essi, ciascuna Amministrazione dovrà effettuare una specifica analisi diretta a ridurre le autorizzazioni di cassa per favorire l'utilizzo prioritario delle disponibilità sui conti di tesoreria. In caso di richiesta di integrazioni di cassa sui predetti capitoli le Amministrazioni dovranno contestualmente fornire i dati relativi alle giacenze dei conti correnti o contabilità speciali su cui confluiranno le risorse richieste, aggiornati all'ultima data disponibile.

Le proposte per le autorizzazioni di cassa verranno opportunamente verificate anche al fine di pervenire ad un saldo di cassa del bilancio congruente con il valore del saldo di cassa del settore statale.

A tal riguardo, anche per le proposte di modifica delle autorizzazioni di cassa (così come previsto per gli stanziamenti di competenza) è posto un vincolo generale di "compensazione", tale da consentire il rispetto del saldo di cassa, espressamente stabilito dalla legge di bilancio.

2.2.3 - Allineamento degli stanziamenti finanziati con la riassegnazione di alcune entrate di scopo

L'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, consente di iscrivere negli stati di previsione della spesa di ciascuna Amministrazione e, corrispondentemente, in quello dell'entrata, gli importi relativi a quote di proventi destinate al finanziamento di specifici interventi o attività che si prevede di incassare nel medesimo esercizio. Tale disciplina rende disponibili, già ad inizio anno, gli stanziamenti corrispondenti ad entrate finalizzate per legge che hanno assunto un carattere stabile e facilmente monitorabile nel tempo, favorendo, così, l'operatività delle strutture e riducendo gli adempimenti amministrativi relativi alle variazioni di bilancio da adottare in corso di esercizio.

Come segnalato più volte con specifiche circolari riguardanti la stabilizzazione delle entrate di scopo (da ultimo con Circolare RGS n. 2 del 20 gennaio 2021), le entrate oggetto di stabilizzazione sono monitorate costantemente per permettere, con il provvedimento di assestamento di bilancio o con il disegno di legge di bilancio per l'anno successivo, l'allineamento della previsione di spesa alle somme effettivamente incassate nell'esercizio di riferimento. Pertanto, nel caso in cui sia emerso che le somme previste in spesa per l'anno 2020 siano risultate di ammontare superiore rispetto a quanto effettivamente versato nel medesimo anno in entrata, e non sia stato possibile operare accantonamenti sulle disponibilità di competenza dei capitoli di spesa interessati, con il provvedimento in esame sarà corrispondentemente operato il conguaglio negativo a valere sulla previsione di spesa indicata nel disegno di legge di bilancio per l'anno in corso. Ciò risulta ancora più necessario in considerazione delle misure di contenimento adottate per fronteggiare la pandemia da COVID-19 che, nel 2020, hanno avuto effetto sullo svolgimento di alcune attività e, conseguentemente, sui corrispondenti proventi cui sono connesse le entrate in argomento.

Allo stesso modo potranno essere apportate variazioni alle previsioni di spesa dei capitoli oggetto di stabilizzazione delle entrate di scopo per allineare le risorse alle somme effettivamente versate nell'anno precedente, se non già allineate in sede di bilancio per il triennio 2021-2023. Le eventuali proposte di allineamento dovranno pervenire anche da parte delle Amministrazioni interessate, nel pieno rispetto della tempistica indicata più avanti (cfr. successivo § 2.3), per il tramite dei coesistenti Uffici centrali del bilancio. Le proposte dovranno essere debitamente motivate al fine di dimostrare l'effettivo andamento degli introiti e la loro stabilità nel tempo, ma anche l'effettivo fabbisogno della corrispondente spesa e i presupposti per procedere all'impegno delle somme prima della fine dell'esercizio. A tal fine si ribadisce che gli stanziamenti derivanti da entrate di scopo possono essere utilizzati solo per le finalità indicate dalla legge istitutiva di tali entrate.

2.3 Calendario per la predisposizione del provvedimento di assestamento

Le variazioni, da proporre nei termini innanzi precisati, dovranno essere riportate sulle citate apposite schede "proposte assestamento 2021" che verranno rese disponibili dal 14 maggio 2021 attraverso il flusso informatico dal sistema NSBF al SICOGE.

Le Amministrazioni dovranno porre a disposizione degli Uffici centrali del bilancio entro il 20 maggio 2021 le richiamate schede, contenenti le proposte di assestamento, integrate con:

- le variazioni per atto amministrativo intervenute successivamente alla **data dell'11 maggio 2021** e non espresse nelle schede stesse;
- le variazioni verificatesi nella consistenza dei residui sulla scorta del rendiconto 2020.

Le Amministrazioni, sempre entro la data del 20 maggio 2021, dovranno inviare agli Uffici centrali del bilancio i file excel relativi alle eventuali proposte di rimodulazioni "verticali" tra autorizzazioni di fattore legislativo che interessano C.d.R. diversi (cfr. precedente § 2.2).

Gli stessi Uffici centrali del bilancio avranno cura di validare su NSBF entro il 27 maggio 2021 le proposte formulate dalle Amministrazioni mediante le procedure del sistema SICOGE, dandone

comunicazione al competente Ufficio dell’Ispettorato generale del bilancio e, contestualmente, all’Ufficio I del medesimo Ispettorato. All’Ufficio competente dovranno essere inviate, entro la stessa data, le relazioni che motivano le proposte predisposte dalle Amministrazioni. Inoltre gli Uffici centrali del bilancio provvederanno a trasmettere all’indirizzo rgs.rapporticonibilancisti@mef.gov.it, sempre entro la data del 27 maggio 2021, i file excel relativi alle eventuali proposte di rimodulazioni su autorizzazioni di fattore legislativo che interessano C.d.R. diversi.

Per quanto concerne gli adempimenti relativi alle proposte di assestamento per le entrate gestite dalle singole Amministrazioni, si segnala che per le entrate del titolo II extra-tributarie gli Uffici centrali del bilancio avranno cura di validare su NSBF entro il 27 maggio 2021 le proposte formulate dalle Amministrazioni mediante le procedure del SICOGE, dandone comunicazione all’Ufficio VI dell’Ispettorato generale del bilancio, mentre per le altre entrate le relative schede “proposte assestamento 2021” saranno rese disponibili, tramite il sistema NSBF, ai competenti Uffici centrali del bilancio che provvederanno ad inserire, nello stesso sistema, le proposte delle Amministrazioni.

Gli Uffici centrali del bilancio, poi, potranno segnalare mediante posta elettronica, indirizzata agli uffici dell’Ispettorato generale del bilancio che hanno competenza sul rispettivo bilancio dei coesistenti Ministeri, le eventuali proposte di modifica dei riferimenti normativi, ai fini dell’aggiornamento del “Nomenclatore degli atti”.

2.4 Budget rivisto

La revisione del budget consiste nell’aggiornamento, da parte dei centri di costo, delle iniziali previsioni economiche dei costi del budget formulato dopo l’approvazione della legge di bilancio. La predisposizione del budget rivisto è parte integrante degli adempimenti del ciclo di bilancio e, in particolare, di quelli connessi con l’assestamento di bilancio, in linea con quanto indicato dal comma 4-octies dell’articolo 33 della legge n. 196/2009 che dispone: “Il budget di cui all’articolo 21, comma 11, lettera f), è aggiornato sulla base del disegno di legge di assestamento e, successivamente, sulla base delle eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito dell’esame parlamentare”.

Per la revisione del Budget 2021 i Centri di costo procedono al riesame delle previsioni economiche iniziali (Budget a Legge di Bilancio 2021-2023) tenendo conto:

- dei risultati conseguiti nella prima parte dell’esercizio;
- delle modifiche del quadro normativo intervenute nel corso della gestione;
- delle variazioni delle risorse finanziarie assegnate, anche in considerazione dei provvedimenti di contenimento della spesa di cui al successivo punto 2.5.

I centri di costo interessati sono i medesimi della fase di budget a LB 2021-2023, salvo modifiche intervenute in corso d’anno, che dovranno essere tempestivamente comunicate all’Ispettorato generale del bilancio.

L’aggiornamento dei costi da parte dei centri di costo delle Amministrazioni centrali è effettuato secondo la classificazione per Missioni e Programmi e secondo le voci di costi del piano dei conti.

A tale proposito, la predisposizione del Budget rivisto 2021 è interessata da alcune **novità di rilievo**, già anticipate nella circolare RGS n. 1, del 13 gennaio 2021 e nella successiva circolare n. 9, del 19 marzo 2021, quest'ultima avente per oggetto il nuovo Sistema informativo InIt (Primo rilascio in esercizio di funzioni del nuovo sistema ERP della Ragioneria Generale dello Stato: contabilità economico-patrimoniale, contabilità economica analitica per centri di costo, gestione, registrazione e contabilizzazione dei documenti di costo).

Al paragrafo 2.7 della stessa circolare, in particolare, si è dato conto che, con l'avvio del nuovo sistema InIt, avvenuto lo scorso 15 aprile 2021:

- i saldi dei costi registrati e attribuiti ai centri di costo sul sistema Sicoge fino a quella data sono stati trasferiti sul sistema InIt attraverso procedure automatiche;
- le registrazioni di contabilità economica analitica in gestione (attribuzione dei centri di costo a tutte le scritture che comportano la rilevazione di costi) sono effettuate, a partire dalla data di avvio del nuovo sistema, sul sistema InIt in modalità pienamente integrata con le registrazioni di contabilità economico-patrimoniale;
- a partire dal **Budget rivisto 2021**, tutte le rilevazioni di contabilità economica analitica saranno effettuate esclusivamente sul nuovo sistema InIt. L'attuale sistema Conteco, finora utilizzato per le rilevazioni di contabilità economica analitica, viene dismesso e sostituito con apposite funzionalità del nuovo sistema InIt dopo la conclusione delle operazioni relative al Rendiconto 2020;
- a partire dalla fase di Budget rivisto 2021, inoltre, il modulo economico del piano dei conti integrato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 12 novembre 2018, n. 140 (G.U. Serie Generale n. 299 del 27 dicembre 2018), aggiornato con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 13 novembre 2020, pubblicato nella G.U. n. 4 del 7 gennaio 2021, sostituisce integralmente il piano dei conti di contabilità analitica di cui alla Tabella B del decreto legislativo del 7 agosto 1997, n. 279; il piano dei conti aggiornato è già, peraltro, utilizzato nelle registrazioni di contabilità economica analitica in gestione fin dall'apertura dell'esercizio 2021 sul sistema Sicoge, sia pure in condivisione con il previgente piano dei conti, che viene definitivamente abbandonato con l'avvio del sistema InIt, avvenuto lo scorso 15 aprile. Le previsioni di costo del Budget a LB 2021-2023 sono state riclassificate secondo le voci del piano dei conti aggiornato sulla base delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni attraverso apposita funzione in sede di Budget a LB 2021-2023.

Si ricorda, infine, che nella predisposizione del Budget rivisto, le Amministrazioni devono sempre garantire la coerenza tra le previsioni economiche aggiornate e il corrispondente ammontare delle risorse finanziarie a disposizione per la copertura dei costi previsti. Sarà necessario, pertanto, rivedere le previsioni di costi di natura discrezionale effettuate in sede di Budget a LB 2021-2023 in coerenza con le disponibilità finanziarie dell'assestamento di bilancio 2021. Anche la procedura di riconciliazione dei costi rivisti con gli stanziamenti del bilancio assestato è disponibile sul nuovo sistema InIt.

Per maggiori indicazioni sulle modalità di accesso al nuovo sistema, sulle principali innovazioni di processo che interessano il Budget rivisto 2021 e sul calendario degli adempimenti si rinvia alla **Nota Tecnica n. 1** allegata alla presente circolare.

2.5 Disposizioni di contenimento della spesa per l'assestamento 2021

Per quanto riguarda la predisposizione del provvedimento di assestamento, si rammenta che talune norme hanno prorogato anche per l'anno 2021 alcuni vincoli alle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni di cui occorre tenere conto. Per quanto riguarda la descrizione delle norme di contenimento della spesa pubblica vigenti per l'anno 2021, con riferimento a quelle adottate con disposizioni entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2021 e relative, tra l'altro, alle Amministrazioni statali, si fa rinvio all'elencazione fornita nell'apposito allegato 1 alla presente circolare, che ne permette una lettura sistematica.

In generale, al fine di procedere alle previsioni finanziarie assestate, le Amministrazioni possono utilmente avvalersi dei dati raccolti attraverso il sistema di contabilità economica analitica. L'utilizzo delle serie storiche dei dati del sistema di contabilità economica relative all'aggregato dei costi di gestione, appare particolarmente utile per le spese riguardanti gli acquisti di beni e di servizi, sui quali, tra l'altro, si concentra l'attenzione di molte iniziative di revisione e razionalizzazione della spesa.

A tale proposito, l'Ispettorato generale del bilancio renderà disponibili, ai referenti delle Amministrazioni centrali, sul portale di contabilità economica nella sezione "Documenti per l'Amministrazione", una serie di tabelle a supporto delle previsioni economico-finanziarie relative agli acquisti di beni e servizi che riportano l'andamento dei costi negli ultimi anni.

Il Ragioniere Generale dello Stato